



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 2/EL/2025/TN

Ai Comuni della provincia di Trento

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali, agricoltura, ambiente
e cooperazione

Al Consorzio dei comuni trentini

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Ai Consorzi dei comuni BIM
della provincia di Trento

Oggetto: Regolamento regionale concernente la “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2025-2030 (art 67 e 68.1.1.1, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”.

Con decreto del Presidente della Regione di data 12 febbraio 2025, n. 3 è stato emanato il regolamento regionale concernente “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2025-2030 (art. 67 e 68.1.1.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”.

Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 20 febbraio 2025, n. 8 – supplemento n. 2 ed entra in vigore il 7 marzo 2025:

link: <https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2025/8/S2/S2082501.pdf>

Il nuovo regolamento mantiene inalterato l'impianto di fondo e la disciplina del precedente *Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)* emanato con DPRReg. 18 novembre 2022 n. 26 come successivamente modificato con il DPRReg. 21 dicembre 2022, n. 29, con poche novità.

Il nuovo regolamento conferma (salvo poche eccezioni) la misura delle indennità di carica fissata dal DPRReg. n. 26 del 2022 e s.m., secondo quanto previsto dall'articolo 68.1.1.1 del CEL introdotto con la legge regionale 24 luglio 2024, n. 2. Il citato articolo 68.1.1.1 stabilisce infatti che a decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate, con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3, del CEL le indennità di carica nella misura stabilita dal DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26, e s.m.. Come previsto dallo stesso articolo 68.1.1.1 del CEL con il nuovo regolamento la misura delle indennità di carica è stata modificata solo nel caso di variazione della classificazione della sede segretarile o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 26 del 2022, e s.m. assegnando:

- in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa;
- in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa;
- per i comuni della provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti un'indennità pari ad euro 5.913.

Indennità dei sindaci nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino ai 10.000 di classe segretarile superiore alla terza

Si ritiene opportuno ricordare il contenuto della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 1, del nuovo regolamento relativa alla corresponsione dell'indennità di carica dei sindaci nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino ai 10.000 di classe segretarile superiore alla terza (già prevista nel regolamento ricognitivo del 2022), che riproduce la disciplina dell'articolo 68.1, comma 10, del CEL. Per le indennità dei soli sindaci rientranti in questa categoria si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo (relativo alle indennità di carica nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti). In virtù di questo rinvio all'articolo 6 del regolamento, ai sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino ai 10.000 e di classe segretarile superiore alla terza spetta l'indennità di carica nella misura piena solo se gli stessi svolgono l'incarico a tempo pieno. L'incarico si considera svolto a tempo pieno qualora comporti un impegno non inferiore a 1.200 ore annuali. Il sindaco dovrà dichiarare di svolgere l'incarico politico a tempo pieno e sarà suo onere autocertificare di aver effettuato il numero minimo di ore richieste (1.200 ore) annualmente. Nel caso in cui l'incarico non sia svolto a tempo pieno, l'ammontare dell'indennità di carica sarà ridotta di 1/5. Tale decurtazione si applica anche nell'ipotesi in cui il sindaco, pur avendo dichiarato di assumere l'incarico a tempo pieno, non lo abbia autocertificato oppure abbia autocertificato lo svolgimento di un numero di ore inferiore alle 1.200 richieste su base annuale. In quest'ultima ipotesi si provvederà a recuperare l'importo eccedente e non spettante a valere sulla indennità corrisposta nell'anno successivo. Si ricorda poi che le ore di permesso retribuito non si considerano ai fini dell'effettuazione delle 1.200 ore annuali. La disciplina dell'articolo 7, comma 1, non trova applicazione per i vicesindaci e gli assessori dei comuni rientranti in questa categoria, per i quali l'indennità va calcolata sull'indennità piena del relativo sindaco, a prescindere dal regime (mandato a tempo pieno/mandato non a tempo pieno) scelto da quest'ultimo (art. 7, comma 2).

Decorrenza dell'applicazione delle disposizioni recate dal DPR n. 3 del 2025

Si richiama infine l'attenzione sull'articolo 24 relativo alla decorrenza del nuovo regolamento.

La disciplina contenuta nel nuovo regolamento si applica:

- a) per i comuni interessati al rinnovo degli organi nel turno elettorale generale 2025 (157 su 166 comuni della provincia di Trento):
 - per i sindaci, i consiglieri comunali e circoscrizionali e per i consultori dei municipi, dalla data di proclamazione;
 - per gli assessori comunali, dalla data di nomina nei comuni della provincia di Trento;
 - per i presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali e per i prosindaci dei municipi, dalla data di elezione;
- b) per i pochi comuni non interessati dal turno elettorale generale del 2025 (Ala, Borgo Chiese, Caldonazzo, Campodenno, Fivavé, Lona-Lases, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto) dal 1° giugno 2025, per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli comunali e i consiglieri comunali.
- c) dalla data della prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle amministrazioni comunali per gli organi delle unioni di comuni, delle associazioni di comuni, dei consorzi obbligatori di funzioni, dei consorzi-azienda e delle comunità della provincia di Trento.

Le correlative disposizioni del regolamento sulle indennità di carica approvato con DPR n. 18 novembre 2022 n. 26 e s.m. cesseranno di avere efficacia con le stesse decorrenze.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037
e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.